



## **L. 124/2017 - OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI E I CORRISPETTIVI EROGATI DAGLI ENTI PUBBLICI**

L'art. 1, cc. 125-129, della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto l'obbligo di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013.

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono soggetti all'obbligo di pubblicità e trasparenza:

- le imprese costituite sotto forma di società di capitali (S.r.l. – S.p.A. – Società Cooperative);
- gli Enti del Terzo settore (Onlus – Associazioni Sportive Dilettantistiche, altre Associazioni senza fini di lucro).

Tale obbligo va assolto **entro il 28 febbraio di ogni anno** e riguarda tutte le **somme ricevute nell'anno solare precedente, se di importo pari o superiore a € 10.000,00.- complessivi**. Per la prima scadenza del 28/02/2019 vanno quindi considerate le somme percepite nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

### **DATI DA PUBBLICARE**

I dati da pubblicare riguardano:

- contributi a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni (Comune – Provincia ed Enti assimilati);
- corrispettivi a titolo di compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (contratti di appalto, di servizi o di fornitura);

ossia tutte le somme erogate ai soggetti sopra indicati da una Pubblica amministrazione a qualsiasi titolo.

E' bene precisare che rientrano anche gli eventuali vantaggi economici, ancorché non costituiti da introiti in denaro, come ad esempio il comodato di un bene mobile o immobile. In tal caso va preso a riferimento il valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

### **MODALITA' DI PUBBLICAZIONE**

Le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicità sono diverse secondo se si tratta di un'impresa oppure un Ente del Terzo settore:

- per le imprese l'obbligo in esame è adempiuto mediante l'indicazione delle predette informazioni nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio;
- i soggetti diversi dalle imprese devono invece pubblicare le informazioni sul proprio Sito Internet oppure sulla propria pagina Facebook, o, in mancanza di entrambi, sul Sito Internet della rete associativa a cui aderisce lo stesso Ente.

### **SANZIONI E CONTROLLI**

In caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicità e trasparenza, la legge prevede la restituzione delle somme ricevute, precisando che tale sanzione è applicabile esclusivamente alle imprese, mentre ne sono esentati gli Enti del Terzo settore.

Le Amministrazioni effettueranno controlli a campione sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa suddetta.

Tione di Trento, lì 19 febbraio 2019

Prot. n. 525